

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18279 Anno 2018

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 11/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 7049-2017 proposto da:

IRPAIE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE RIJLI;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

nonchè contro



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
REGGIO CALABRIA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 2273/8/2016 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di CATANZARO SEZIONE
DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.

Fatti e ragioni della decisione

La I.R.PA.IE srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato
a due motivi, contro l'Agencia delle entrate (che non si è
costituita), impugnando la sentenza resa dalla CTR Calabria
con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del gravame
proposto avverso la decisione di primo grado che aveva
annullato l'avviso di accertamento emesso per la ripresa a
tassazione di vari tributi per l'anno 2005 a carico della
medesima.

Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la
violazione degli artt.31 e 61 d.lgs.n.546/1992 e 101 c.p.c., è
manifestamente fondato ed assorbe l'esame del secondo.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che nel
contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza,
ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546/1992, applicabile anche ai
giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61
del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di
garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio,
sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni

prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata -cfr. Cass. n. 1786/2016, Cass. n. 11487/2013, Cass. n. 502/2017-.

A tale principio non si è ispirato il giudice di appello che, malgrado la mancata comunicazione della data di udienza al difensore per effetto di errato invio ad un indirizzo pec diverso da quello reale -per come risulta dal contenuto dell'avviso riprodotto in ricorso- ha trattato il giudizio definendolo con declaratoria di inammissibilità per la mancata notifica dell'atto di appello.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.